

Allegato "A" al Numero 61559 di Repertorio/29267

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione non lucrativa denominata "Associazione titolari posti barca Porto di Imperia".

Articolo 2

Essa ha sede in Imperia

Articolo 3

L'associazione si costituisce con le seguenti specifiche finalità:

- favorire, creare e mantenere un contatto fra i titolari di posti barca a seguito di contratto (anche preliminare) di sub-concessione del porto al fine di permettere agli stessi di essere informati di quanto accade nell'ambiente portuale in genere;
- promuovere, coordinare e favorire iniziative e azioni a tutela e difesa degli associati e della struttura portuale nel suo complesso;
- curare l'esecuzione di piccoli interventi necessari al buon funzionamento della struttura e dell'infrastruttura del porto;
- dare impulso ad attività di aggiornamento e orientamento allo studio delle problematiche comuni degli associati;
- mantenere i contatti e scambi di esperienze con analoghe associazioni italiane ed estere.

Articolo 4

L'Associazione è duratura a tempo indeterminato, salvo che venga sciolta con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati.

Ogni associato ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, 2° co. C.C..

PATRIMONIO

Articolo 5

Il patrimonio è costituito:

- Dalla quota di affiliazione dei soci;
- Dai contributi provenienti da privati cittadini ed enti pubblici;
- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

SOCI

Articolo 7

Potranno essere soci tutti i titolari, di posti barca nel por-

to turistico di Imperia Porto Maurizio, che, avendo presentato domanda scritta di iscrizione con la quale dichiarano di accettare integralmente il presente Statuto, vengono accettati quali soci con votazione del Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Articolo 8

Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri, in particolare tutti gli associati hanno diritto di un voto per ogni posto barca di cui siano titolari, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 9

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed essa non è rivalutabile.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità e indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

L'Associazione è amministrata da un consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri, a seconda di quanto stabilito

dall'Assemblea al momento della nomina, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Non può essere eletto alla carica di Consigliere chiunque rivesta presso qualunque amministrazione, ente o associazione, incarico di carattere politico e/o partitico.

Articolo 12

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Ogni società associata può candidare per le elezioni alle cariche sociali un suo delegato.

Articolo 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Articolo 14

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, occorrerà una delibera preventiva dell'Assemblea. Le spese per le iniziative ed azioni di straordinaria amministrazione saranno ripartite tra gli associati in proporzione alla lunghezza complessiva di posti barca posseduti, secondo una tabella da predisporre a cura del Consiglio Direttivo. Per tali iniziative ed azioni ad ogni associato verrà attribuito in Assemblea un corrispondente numero di voti. Ai soci dissenzienti o assenti è riconosciuto il diritto di recesso.

Articolo 16

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Articolo 17

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, secondo le disposizioni statutarie.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale du-

rante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altra Associazione che per legge, regolamento o Statuto, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSEMBLEE

Articolo 18

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, mediante comunicazione anche per posta elettronica oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art.20 del C.C..

Articolo 19

L'Assemblea è sovrana dell'Associazione.

Essa delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sugli atti di straordinaria amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quant'altro ad essa de-

mandato per legge o Statuto.

Essa può nominare un Presidente Onorario con funzioni rappresentative.

Articolo 20

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

Articolo 22

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze dall'art. 21 del C.C., salvo quanto previsto dal presente Statuto.

Per le modifiche allo statuto sociale è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati.

LIBRI SOCIALI

Articolo 23

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e libererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 25

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, Co.190 della Legge 23.12.1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Articolo 26

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

Firmato: Pulejo Riccardo

Gibertini Emilio

